INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 13-bis

(provvidenze in favore del settore della lana) Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalità di esecuzione. Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire 5000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di lire 70 milioni. La somma di lire 70 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61

Versione in vigore dal 26 marzo 1961, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	III — Interventi diversi in agricoltura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-13-bis-provvidenze-in-favore-del-settore-della-lana-il-ministro-per-l/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it